



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9

Bosio, 9 febbraio 2021.

DETERMINAZIONE N. 34

(CUP) 0000000000000000

*di impegno di spesa —
senza impegno di spesa*

(CIG) 0000000000000000

Oggetto

Progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI, Comune di Tagliolo Monferrato (AL). Valutazione di incidenza, livello II, Valutazione appropriata - art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Proponente: Sig. Nicolò Bernini.

Progettista: Dott. Agr. Enrico Maratona, via Nicola Fabrizi 3/33 b, 16148 Genova.

Comune: Comune di Tagliolo Monferrato (AL).

Elementi sintetici dell'intervento: ricade internamente al territorio della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" / Nuova opera - ~~Variante di opera esistente~~ - ~~Rinnovo autorizzazione~~.

Procedura: Valutazione di Incidenza, Livello II - Valutazione appropriata - art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. **Giudizio positivo di Incidenza ambientale**, per l'intervento previsto a progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI.

Vista la Legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Visto il D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente pubblicate sul sito www.minambiente.it “La procedura della valutazione di incidenza”.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista inoltre la D.G.R. 16 maggio 2019, n. 94-9003 “L.R. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 41. Delega della gestione di cinque Siti della Rete Natura all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese”, con la quale è stata delegata la ZSC IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato”.

Vista la firma della Convenzione per la delega alla gestione della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” avvenuta in data 20 ottobre 2010.

Vista infine la D.G.E. n. 82/2010 “Procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in possesso dell’Ente Parco”.

Vista la nota prot. APAP n. 217 del 18/01/2021, con la quale il proponente trasmetteva all’Ente la documentazione di Progetto e lo Studio di incidenza ambientale, la cui natura e specificità sono da riferirsi all’ambito di trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso.

Tenuto conto del documento istruttorio, redatto dal Funzionario Tecnico, sig. Gabriele Panizza, relativo all’istruttoria per la Valutazione di Incidenza – Fase II, Valutazione appropriata (art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.), allegato alla presente.

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria allegata, **di esprimere Giudizio positivo di Incidenza ambientale** sull’intervento previsto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI, Comune di Tagliolo Monferrato (AL).

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

DETERMINA

di esprimere un **Giudizio positivo di incidenza ambientale** dell’intervento previsto in Progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI, Comune di Tagliolo Monferrato (AL); in merito a detto intervento è stata prodotta dal proponente idonea istanza con

documentazione di dettaglio, unitamente allo Studio di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 43, c. 9 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (prot. APAP n. 217 del 18/01/2021).

Il Giudizio positivo di incidenza ambientale si rilascia stante l'osservanza delle norme vigenti e in particolare dei seguenti vincoli di legge e prescrizioni (N.B: quanto segue non esaurisce il contenuto della normativa di riferimento, cui il proponente deve ottemperare nella sua interezza):

I) Trasformazione di area boschiva in vigneto

In riferimento alla D.G.R. n. 54 - 7409 del 7/4/2014 e s.m.i. "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" e della D.G.R. n. 6 - 4745 del 9/3/2017 "ZSC/ZPS IT1180026 - Capanne di Marcarolo, Misure di conservazione Sito Specifiche", vengono qui richiamati, tra gli altri, alcuni aspetti normativi:

- E' vietato irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Obbligo del rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari.
- Divieto di effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate da *Oxygastra curtisii*, odonato di Allegato II della Dir. 92/43/CEE, per un raggio di cinque metri dagli ambienti dove la specie è presente.
- il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

In riferimento alle Norme di Attuazione della 1° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, si richiama quanto segue:

- La capezzagna a monte di una scarpata non va lavorata ma va mantenuta con inerbimento controllato per una larghezza di almeno due metri
- E' vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati
- Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica.

Prescrizioni

- Dovranno essere limitati al minimo gli interventi di difesa, considerando anche le condizioni ambientali; in ogni caso, le concimazioni dovranno essere limitate all'impiego di prodotti organici. Per quanto riguarda gli ambienti agricoli, le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", art. 27 (attività da promuovere e buone pratiche) promuovono la "sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" prevedendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente.
- Data la particolare collocazione del vigneto, in prossimità di un habitat aperto di interesse comunitario, classificato quale Core areas per la conservazione dei lepidotteri, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari dovranno essere impiegati quelli ammessi in agricoltura biologica. Dal punto di vista dei possibili effetti sulla entomofauna derivanti dai trattamenti, rame, zolfo, piretro e altre

sostanze dovranno essere applicate solo se strettamente necessario, e con applicazione puntuale (per singola pianta) da effettuarsi in assoluta assenza di vento e, per quanto possibile, manualmente, al fine di ridurre possibili effetti negativi su insetti e altri invertebrati;

- Per quanto riguarda il trattamento del sedime di impianto, il vigneto dovrà essere gestito con una lavorazione volta a favorire l'inerbimento anche spontaneo, per garantire un corretto equilibrio ambientale e un apporto seppur minimo di sostanza organica. E' possibile in tal senso prevedere l'utilizzo di leguminose (trifoglio etc.), purché non geneticamente modificate;
- Le aree prative, le quali risultano di interesse comunitario, devono essere interamente salvaguardate e mantenute in stato di soddisfacente conservazione.

II) Trasformazione di area boschiva in nocciolo da tartufo

- E' vietato irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Obbligo del rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari.
- Divieto di effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate da *Oxygastra curtisii*, odonato di Allegato II della Dir. 92/43/CEE, per un raggio di cinque metri dagli ambienti dove la specie è presente.
- Il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

In riferimento alle Norme di Attuazione della 1° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, si richiama quanto segue:

- La capezzagna a monte di una scarpata non va lavorata ma va mantenuta con inerbimento controllato per una larghezza di almeno due metri
- E' vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati
- Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica.

Prescrizioni

- Dovranno essere limitati al minimo gli interventi di difesa, considerando anche le condizioni ambientali; in ogni caso, le concimazioni dovranno essere limitate all'impiego di prodotti organici. Per quanto riguarda gli ambienti agricoli, le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", art. 27 (attività da promuovere e buone pratiche) promuovono la "sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" prevedendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore

III) Mitigazione: ripristino colturale di castagneto da frutto

- Al fine del recupero funzionale e vegetativo della fascia di castagneto, dovranno essere seguite le linee tecnico applicative espresse all'Allegato 2 della DGR 11 ottobre 2019, n. 1-361 "L.R. 4/2009, articolo 3, comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e noccioli da frutto abbandonati", nonché dal Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte (<https://centrocastanicoltura.org>);

- Devono essere salvaguardati la componente arbustiva autoctona e eventuali castagni deperienti di medio - grande diametro;
- La messa a dimora delle nuove piante di castagno deve avvenire con andamento naturaliforme, nel contesto complessivo di un assetto boschivo conforme al carattere di mitigazione Natura 2000, ovvero miglioramento funzionale teso all'integrazione con il contesto naturale circostante;
- Il Direttore lavori comunica all'Ente di gestione le date di inizio e fine lavori. Entro 30 giorni dal termine dei lavori di recupero funzionale della fascia boschiva, il Direttore lavori trasmette all'Ente una relazione sull'esito della mitigazione e i dettagli del mantenimento sul lungo periodo.

IV) Opere di ingegneria naturalistica

In riferimento alla 1° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, ogni opera dovrà essere in linea con i principi di ingegneria naturalistica descritti all'art. 34 delle Norme di Attuazione.

Ulteriori vincoli di legge

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 (schede consultabili sulla pagina web regionale http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm). Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017).

- Le pratiche di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sono soggette ad autorizzazione, ai sensi LR 4/2009, articolo 19. Chiarimenti circa le procedure inerenti trasformazione, calcolo e applicazione delle compensazioni sono reperibili all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>

di rimandare per gli aspetti di dettaglio al documento istruttorio citato in premessa e allegato alla presente;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e integrazioni;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere copia della presente determinazione al proponente, al Settore Biodiversità e Aree Naturali e al Settore Tecnico regionale Asti-Alessandria della Regione Piemonte, al Comune di Tagliolo Monferrato, all'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

ALLEGATI: istruttoria (prot. APAP n. 565 del 9/2/2021).

Il Responsabile dell'istruttoria
(Gabriele Panizza)

Il Responsabile d'Area (regolarità tecnica)
(Gabriele Panizza)
.....F.to digitalmente.....

Il Responsabile del procedimento
(Gabriele Panizza)
.....F.to digitalmente.....

IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
.....F.to digitalmente.....

IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
SIG.RA ANNARITA BENZO
.....F.to digitalmente.....

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO
.....F.to digitalmente.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 9/2/2021.

ATTESTATO IMPEGNO

Anno	Imp / Sub	Interv.	Cap.	Importo €

Il Responsabile dell'istruttoria
(Donatello Traverso)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)